



Comune di SANTA DOMENICA VITTORIA
Città Metropolitana di MESSINA

n° 06 del 30/06/2021

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

OGGETTO:	“APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TARI. – ADEGUAMENTO AL D.LGS. 116/2020”.
-----------------	---

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, addì TRENTA del mese di GIUGNO alle ore 16:50, il Commissario straordinario, Dott.ssa Loredana Torella, nominata con decreto del Presidente della Regione Sicilia n° 552/GAB del 04/05/2021, con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Luigi Rocco Bronte

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con i poteri del Consiglio Comunale

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, hanno espresso parere:

- Per quanto concerne la regolarità tecnica, il Responsabile del Settore Finanziario: Favorevole;
- Per quanto concerne la regolarità contabile, Il Responsabile del Settore Finanziario: Favorevole.

Visto il D.P. n° 631/GAB del 07/12/2018 con il quale il Consiglio comunale di Santa Domenica Vittoria è stato dichiarato decaduto;

Visto il D.P. n° 552/Gab del 04/05/2021, con il quale la sottoscritta è stata nominata Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio comunale;

Accertata la competenza ai sensi dell'art. 48 del D.L.gs. n° 267/2000, in ordine all'adozione del presente provvedimento;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito;

Visto il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti rilasciato in data 30/06/2021 prot. n° 2914;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente;

DELIBERA

- **Di approvare** la proposta di deliberazione, concernente l'oggetto, allegata alla presente della quale fa parte integrante e sostanziale e per costituire, unitamente al presente dispositivo, l'intero atto deliberativo;
- **Di dichiarare** l'immediata eseguibilità del provvedimento ai sensi dell'art.134, comma 4°, del D. Lgs. 18.08.200, n. 267.



COMUNE DI SANTA DOMENICA VITTORIA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PER IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TARI. – ADEGUAMENTO AL D.LGS. 116/2020.
-----------------	---

Su proposta del Sindaco

PROPOSTA

PREMESSO

- Che l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- con l'entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, ad opera del comma 702, art. 1, della Legge n. 147/2013;

DATO ATTO che il termine per approvare un regolamento ed eventuali modifiche con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8, L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3, D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*;

VISTI

- l'art. 1, comma 639 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- l'art. 1 comma 682 della L. 27 dicembre 2014, n° 147 che recita: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la Tari: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”*;
- l'art. 1 comma 659 della L. 27 dicembre 2014, n° 147 che recita: *“Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”*.
- l'art 1 comma 660 della L. 27 dicembre 2014, n° 147 che recita: *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune”*.

DATO ATTO che il regime impositivo della TARI sostituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2014, il regime impositivo, previsto dall'art. 14 del D.L. 201/11, convertito in legge 214/11, e dall'art. 5 del D.L. n° 102/13, convertito in legge 124/2013;

VISTO il regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti vigente in questo Comune, approvato con delibera di consiglio comunale n. 13 del 13/07/2014;

DATO ATTO che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili. In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:

- sulla definizione dei rifiuti di cui all' art. 183 del D.lgs. 152/2006;
- sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.lgs. 152/2006 ;

DATO ATTO, altresì, che il decreto legislativo 03/09/2020 n. 116 è entrato in vigore il 26/09/2020; tuttavia, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del medesimo decreto *“al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021”*;

CONSIDERATO dunque che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI in ragione delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) appena richiamate.

Di seguito le principali novità che interessano il regolamento TARI.

- Cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 183 del TUA, la definizione di rifiuto urbano: ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b)-ter, sono urbani tutti i rifiuti indifferenziati o differenziati di origine domestica, nonché quelli provenienti da altre fonti, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici individuati nell'allegato L-quater del Codice Ambientale e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del Codice Ambientale.
- Cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 184 del TUA la definizione di rifiuto speciale: sono speciali, ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett.a) i rifiuti che si producono sulle superfici destinate ad attività agricole e connesse, nonché, ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett. b), g), i) i rifiuti delle

attività di costruzione e demolizione, di recupero e smaltimento rifiuti e i veicoli fuori uso. Le superfici su cui insistono le predette attività non possono conferire alcun rifiuto al servizio pubblico e sono escluse dalla tassa in quanto produttive solo di rifiuti speciali. Restano invece tassabili le superfici (mense, uffici, servizi) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti, con le attività di cui all'art. 184 comma 3.

- Ai sensi del combinato disposto dell'art. 183 e dell'art. 184 del TUA i rifiuti della produzione sono sempre e tutti speciali a prescindere dalla tipologia merceologica e della prevalenza rispetto agli urbani, in quanto le attività industriali con capannoni di produzione non compaiono nell'elenco di cui all'allegato L quinquies. Detti rifiuti non sono conferibili al pubblico servizio e sono generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, che sono pertanto escluse dalla tassa. Per le aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) vigono invece le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani.
- Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del TUA, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d); e); f); h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani. In conseguenza di ciò, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie dei locali e/o delle aree le riduzioni percentuali già deliberate, distinte per tipologia di attività economica.
- Il potere comunale di assimilazione si intende abrogato dal 26/09/2020, per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. n.116/2020. Pertanto, in seguito all'avvenuta abrogazione della lettera g) dell'art. 198 comma 2 TUA, perdono efficacia tutte le norme di assimilazione già individuate dal Comune e l'assimilazione opera ex lege.

CONSIDERATO che si è resa necessaria l'introduzione di un nuovo articolo "7-bis Esclusione Utenze non domestiche" in ragione delle disposizioni di cui all'art. 3 comma 12 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

SEGNALATO che, con riferimento alla tassa giornaliera, il canone unico mercatale sostituirà la TARI giornaliera, mentre la TARI giornaliera continuerà ad applicarsi per le altre tipologie di occupazione temporanea. Viene pertanto modificato l'art. 21 del regolamento vigente in quanto la fattispecie sarà disciplinata a decorrere dal 01/01/2021, in parte, dall'art. 1 comma 837 della L.160/2019.

DATO ATTO che per quanto non espressamente regolamentato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Tari;

ESAMINATA la bozza allegata contenente alcune modifiche al regolamento per l'applicazione della TARI;

VISTI:

- l'articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 106, comma 3-bis, D.L. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 77/2020 che per l'esercizio 2021 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 al 31 gennaio 2021;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 con il quale è stato disposto il differimento al 31 marzo 2021 del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;
- il D.L. n° 8 del 19 marzo 2021 (D.L. Sostegni) con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2021;
- il D.l. n° 56/2021 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è stato ulteriormente differito al 31 Maggio 2021;

- il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 123 del 25 maggio 2021, all’articolo 52, comma 2, stabilisce esclusivamente che “per gli enti locali che abbiano incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i termini di cui all’art. 151, comma 1, e all’articolo 227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono differiti al 31 luglio 2021;

ACQUISITI:

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il parere favorevole dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a modificare il regolamento TARI approvato con delibera di consiglio comunale n. 13 del 13/07/2014, per le motivazioni sopra citate;

CONSIDERATO

- che a norma dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/11, convertito in legge 214/11, a decorrere dall’anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;
- che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento nell’apposita sezione del “portale del Federalismo fiscale”, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1 comma 3 del D.Lgs 360/98 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto comunale


VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

PROPONE CHE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

- **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- **DI APPROVARE** il nuovo regolamento di disciplina della TARI, riportato nell’allegato "A", che della presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale;
- **DI PRENDERE ATTO** che le suddette modifiche regolamentari avranno efficacia dal 01 gennaio 2021;
- **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

- **DI PROVVEDERE** agli adempimenti di cui al d.lgs 33/2013, pubblicando nella sezione "disposizioni generali", sotto sezione "atti generali" del sito "amministrazione trasparente" dell'Ente, il regolamento approvato; nonché di quelli di pubblicazione all'albo pretorio on-line.
- **DI DICHIARARE**, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000) e successive modifiche ed integrazioni.

Dalla Residenza Municipale, li 30/06/2021



Il Proponente
Il Sindaco
Dott. Giuseppe Patorniti



Comune di SANTA DOMENICA VITTORIA
Città Metropolitana di MESSINA

Proposta di deliberazione per il Commissario Straordinario
Con i poteri del Consiglio Comunale

OGGETTO:	APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TARI. – ADEGUAMENTO AL D.LGS. 116/2020..
-----------------	--


PARERI

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142, come recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11 dicembre 1991, n. 48 e modificato dall'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO:

Per la regolarità tecnica si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Santa Domenica Vittoria, li 30/06/2021



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO:

Per la regolarità contabile si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Santa Domenica Vittoria, li 30/06/2021



COMUNE S. DOMENICA VITTORIA
30.06.21 002914
SETTORE UFFICIO <i>Rag</i>

COMUNE DI SANTA DOMENICA VITTORIA

Città Metropolitana di Messina

REVISORE UNICO DEI CONTI

Verbale n. 10 del 29/06/2021

Oggetto: Parere sull'approvazione delle modifiche al regolamento comunale per la disciplina della tari. – adeguamento al d.lgs. 116/2020.

L'anno duemilaventuno il giorno 29 del mese di giugno il Revisore dei conti del Comune di Santa Domenica Vittoria, Dott. Rosario Sapuppo, nominato con delibera consiliare n. 20 del 21/07/2018.

IL REVISORE

Premesso che:

con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale n° 25 del 30/11/2020, immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Santa Domenica Vittoria, ai sensi dell'art 246 del D.Lgs 267/2000;

Che l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»

con l'entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, ad opera del comma 702, art. 1, della Legge n. 147/2013;

DATO ATTO che il termine per approvare un regolamento ed eventuali modifiche con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8, L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3, D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate

degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Esaminata la proposta del Sindaco per il Parere sull'approvazione delle modifiche al regolamento comunale per la disciplina della tari. – adeguamento al d.lgs. 116/2020, da sottoporre all'approvazione del Commissario Straordinario con poteri del Consiglio Comunale, ricevuta per PEC il 28-06-2021;

CONSIDERATO che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI in ragione delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA).

Di seguito le principali novità che interessano il regolamento TARI.

Cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 183 del TUA, la definizione di rifiuto urbano: ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b)-ter, sono urbani tutti i rifiuti indifferenziati o differenziati di origine domestica, nonché quelli provenienti da altre fonti, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici individuati nell'allegato L-quater del Codice Ambientale e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del Codice Ambientale.

Cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 184 del TUA la definizione di rifiuto speciale: sono speciali, ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett.a) i rifiuti che si producono sulle superfici destinate ad attività agricole e connesse, nonché, ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett. b), g), i) i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione, di recupero e smaltimento rifiuti e i veicoli fuori uso. Le superfici su cui insistono le predette attività non possono conferire alcun rifiuto al servizio pubblico e sono escluse dalla tassa in quanto produttive solo di rifiuti speciali. Restano invece tassabili le superfici (mense, uffici, servizi) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti, con le attività di cui all'art. 184 comma 3.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 183 e dell'art. 184 del TUA i rifiuti della produzione sono sempre e tutti speciali a prescindere dalla tipologia merceologica e della prevalenza rispetto agli urbani, in quanto le attività industriali con capannoni di produzione non compaiono nell'elenco di cui all'allegato L quinquies. Detti rifiuti non sono conferibili al pubblico servizio e sono generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, che sono pertanto escluse dalla tassa. Per le aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) vigono invece le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani.

Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del TUA, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d); e); f); h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani. In conseguenza di ciò, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie dei locali e/o delle aree le riduzioni percentuali già deliberate, distinte per tipologia di attività economica.

Il potere comunale di assimilazione si intende abrogato dal 26/09/2020, per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. n.116/2020. Pertanto, in seguito all'avvenuta abrogazione della lettera g) dell'art. 198 comma 2 TUA, perdono efficacia tutte le norme di assimilazione già individuate dal Comune e l'assimilazione opera ex lege.

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria.

Visti:

- ✓ il D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii;
- ✓ il D.Lgs. n° 118/2011 e ss.mm.ii.;
- ✓ l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- ✓ il regolamento di contabilità
- ✓ lo Statuto comunale;

PRESCRIVE

DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

DI PROVVEDERE agli adempimenti di cui al d.lgs 33/2013, pubblicando nella sezione "disposizioni generali", sotto sezione "atti generali" del sito "amministrazione trasparente" dell'Ente, il regolamento approvato; nonché di quelli di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

Tutto ciò premesso e considerato, per quanto sopra evidenziato

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla proposta di approvazione delle modifiche del nuovo regolamento di disciplina della TARI, riportato nell'allegato "A", e che le suddette modifiche regolamentari avranno efficacia dal 01 gennaio 2021;

Letto, confermato, sottoscritto.

ACIREALE, 29/06/2021

IL REVISORE UNICO
Dott. Rosario Sapuppo

Il Commissario Straordinario
F.to Dott.ssa Loredana Torella

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Luigi Rocco Bronte

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforma attestazione dell'addetto alle pubblicazioni che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 03/12/1991, n° 44, come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. n° 17/2004,

- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune il giorno _____
per quindici giorni consecutivi e, quindi, fino al _____ nr. cron _____

Dalla Residenza Municipale, li _____




In Fede
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Luigi Rocco Bronte

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- a) Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n° 44/91.
- b) E' divenuta esecutiva il _____ essendo decorsi giorni dieci consecutivi dall'inizio della pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, li _____



Il Segretario Comunale
F.to Dott. Luigi Rocco Bronte

AUTENTICAZIONE DI COPIA

E' copia conforme all' originale

Li _____

Il Segretario Comunale

Copia della presente deliberazione e' stata trasmessa per l'esecuzione:

All'Ufficio
All'Ufficio
All'Ufficio
A

Li, _____

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria
